Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1983, n. **151.**

Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Relativamente alle importazioni di metano effettuate, sino al 31 dicembre 1985, in base al contratto previsto dalle intese intergovernative italo-algerine del 27 settembre 1982, è attribuita alla società importatrice, a carico del bilancio dello Stato e per il tramite dell'ENI, una integrazione finanziaria pari a L. 26.500.000 per ogni milione di metri cubi di metano come sopra importato, nel limite massimo di spesa complessiva di lire 540 miliardi.

Alla relativa erogazione si provvederà, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, in ragione di quote trimestrali posticipate, il cui importo sarà a titolo di anticipazione pari a lire 45 miliardi per il trimestre avente scadenza al 30 settembre 1983, al quale si intendono riferiti anche i quantitativi eventualmente importati nel trimestre precedente; a lire 45 miliardi per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno 1984 ed a lire 60 miliardi per i primi tre trimestri dell'anno 1985.

L'importo delle quote relative all'ultimo trimestre degli anni 1983 e 1984 sarà determinato, nel limite di 45 miliardi ed a titolo di conguaglio provvisorio, sulla base dei quantitativi di metano algerino effettivamente importati nell'anno 1983 e, rispettivamente, nel biennio 1983-1984. L'importo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1985 sarà determinato, nel limite massimo di lire 90 miliardi ed a titolo di conguaglio definitivo, sulla base dei quantitativi di metano algerino effettivamente importati nell'intero periodo considerato.

Alla erogazione di ciascuna quota si fa luogo previa presentazione, da parte della società interessata, di una dichiarazione relativa ai quantitativi di gas importati nel trimestre di volta in volta considerato. Alla liquidazione ed erogazione delle quote di conguaglio relativo all'ultimo trimestre di ciascun anno si fa luogo previa presentazione, in originale o copia fotostatica, delle bollette doganali relative alle importazioni dell'intero periodo di volta in volta considerato.

Art. 2.

All'onere di lire 540 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'importo di lire 45 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985 e 1986, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, convertito dalla legge 3 marzo 1983, n. 63, recante « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

Per la residua somma di lire 360 miliardi, pari a 120 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante utilizzo di quota di pari importo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 marzo 1983, n. 88, recante « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — CAPRIA — COLOMBO — BODRATO — GORIA — PANDOLFI — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 2 maggio 1983, n. **152.**

Distillazione agevolata di mele di produzione 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, elevato il contributo dal 30 per cento al 50 per cento dell'imposta di fabbricazione, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1° febbraio 1983 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite minimo di 2 milioni di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento comunitario per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'AIMA.

Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme e criteri per la sua attuazione.

Art. 2.

Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere

delle regioni, in base alle domande a tal fine presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.

Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

All'onere di lire 13.590 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

In deroga all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il conto di cui al comma precedente verrà reintegrato, di pari importo, con quota delle maggiori entrate, per imposta di fabbricazione degli spiriti, conseguenti alla distillazione di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — MANNINO — FORTE — GORIA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. 153.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Negli articoli 140, 142, 144 e 146, relativi rispettivamente ai corsi di laurea in ingegneria civile (sezione idraulica), ingegneria elettronica, ingegneria meccanica e ingegneria nucleare, l'insegnamento, del secondo anno del biennio propedeutico, di geometria II (semestrale), muta l'estensione temporale da semestrale in annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1983
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. 154.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 26 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in lettere, è incluso il seguente nuovo insegnamento:

archeologia della Magna Grecia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 105

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1983.

Rimozione del sindaco del comune di Quindici.

Al Presidente della Repubblica

Nei confronti del sindaco di Quindici (Avellino), sig. Graziano Pasquale Raffaele, il procuratore della Repubblica di Avellino ha avviato davanti al competente tribunale l'azione per l'applicazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

In data 11 ottobre 1982 la casa comunale di Quindici è stata, inoltre, oggetto di un grave attentato delinquenziale riconducibile alla lotta tra bande di opposta fazione cui il Graziano non appare estraneo.

Quanto esposto, ed in particolare il «raid» precitato, ha determinato una profonda turbativa dell'ordine pubblico locale, che potrebbe avere ulteriore seguito.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ha sospeso il sindaco di Quindici dalla carica proponendone, quindi, la rimozione ai sensi dell'art. 149, comma settimo, del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che gravi episodi del genere potranno nuovamente verificarsi dal momento che anche la recente uccisione di un dipendente del comune di Quindici sembra collegabile alla lotta tra le bande di cui innanzi e che pertanto l'ulteriore permanenza in carica del sindaco di Quindici costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, si ritiene che nella specie sussistano gli estremi previsti dalla norma citata per far luogo al provvedimento.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma — con il quale si provvede alla rimozione dalla carica del predetto sindaco, fissando, inoltre, in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, ai sensi del comma ottavo del citato art. 149.

Roma, addì 8 aprile 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la permanenza in carica del sindaco di Quindici (Avellino), sig. Graziano Pasquale Raffaele, costituisce un grave pericolo per l'ordine pubblico;

Visto il rapporto con cui il prefetto di Avellino ha reso note le motivazioni per cui ha proceduto alla sospensione dalla carica del sig. Graziano Pasquale Raffaele, proponendone la rimozione;

Tenuto conto di quanto esposto nella relazione allegata al presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante;

Visti il testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, il relativo regolamento, nonché il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Graziano Pasquale Raffaele, sindaco di Quindici (Avellino) è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1983

PERTINI

ROGNONI

(2758)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 aprile 1983.

Riconoscimento della denominazione di origine «Aceto balsamico tradizionale di Modena».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto, in particolare, l'art. 46, secondo comma, del citato decreto n. 162 che ammette l'utilizzazione di specifiche denominazioni qualitative per gli aceti preparati con tecniche caratteristiche e tradizionali;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1965 concernente le caratteristiche di composizione e le modalità di preparazione dell'«Aceto balsamico di Modena»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 77, lettera *D*, che riserva alla competenza statale l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche;

Vista la domanda in data 5 gennaio 1981 e la documentazione allegata presentate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena e da altri enti operanti nella citata provincia intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine del prodotto denominato «Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Considerato che si tratta di un prodotto tipico e tradizionale della zona, avente caratteristiche ben definite ed una notorietà connessa ad esse per cui si rende altresì opportuno distinguerlo dal prodotto denominato «Aceto balsamico di Modena» sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine « Aceto balsamico tradizionale di Modena » ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore il 1° agosto 1983.

Art. 2.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui al precedente articolo è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto può avvalersi, ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio dell'« Aceto balsamico tradizionale di Modena » di un solo eventuale Consorzio volontario di produttori il quale:

a) comprenda tra i propri soci almeno il 30% dei produttori che rappresentino almeno il 51% della produzione commerciabile dell'« Aceto balsamico tradizionale di Modena »;

b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazione, l'ammissione al Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, del prodotto suddetto;

c) garantisca per la sua costituzione nonché per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato;

d) presenti apposita domanda, preventivamente pubblicata sui Fogli annunzi legali delle provincie interessate, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola, corredata della documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e precisamente:

1) elenco dei soci corredato dai certificati delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a*);

2) copie autentiche dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento del consorzio;

3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio, nonché sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Art. 3.

Il consorzio incaricato potrà utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto imbottigliato, il cui schema dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.

Il consorzio cui viene affidato l'incarico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, qualora accerti un insufficiente o irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dello incarico, potrà provvedere alla revoca dell'incarico medesimo.

Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio munito dell'incarico di vigilanza o dello schema del contrassegno deve essere preventivamente approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 5 aprile 1983

Il Ministro: MANNINO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'« ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aceto balsamico tradizionale di Modena » è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'« Aceto balsamico tradizionale di Modena » è ottenuto dal mosto cotto a fuoco diretto di uve prodotte da vitigni tradizionalmente coltivati nella provincia di Modena, in particolare Trebbiano, Occhio di Gatta, Spergola, Berzemino e Lambruschi.

Art. 3.

La zona di produzione, affinamento ed invecchiamento dello « Aceto balsamico tradizionale di Modena » comprende l'intero territorio della provincia di Modena.

Su richiesta delle ditte interessate il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare la produzione in zone limitrofe, ricadenti nella provincia di Reggio Emilia, a condizione che le ditte richiedenti abbiano riconosciute tradizioni di produzione di « Aceto balsamico tradizionale di Modena ».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del mosto, devono essere quelle tradizionali della zona, e, comunque, atte a conferire alle uve ed al mosto derivato le specifiche caratteristiche. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del mosto.

Art. 5.

L'« Aceto balsamico tradizionale di Modena » si ottiene tramite fermentazione zuccherina ed acetica del mosto e attraverso una ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento del prodotto per un numero adeguato di anni, comunque non inferiore ai 12, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare, senza addizione di sostanze diverse. Può essere consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche note col nome di « madre ».

Art. 6.

La produzione, l'affinamento e l'invecchiamento dell'« Aceto balsamico tradizionale di Modena » avvengono per travaso successivo del mosto in botticelle o « vaselli » di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona, in unità produttive dette « batterie ».

Art. 7.

I locali di produzione, affinamento ed invecchiamento del prodotto devono essere ubicati nelle zone previste dall'art. 3 e devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e tecniche che consentano una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie, assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle escursioni termiche.

Art. 8.

L'« Aceto balsamico tradizionale di Modena », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche e qualitative:

Colore: bruno scuro, carico e lucente;

Densità: apprezzabile in una corretta, scorrevole sciropposità;

Profumo: « bouquet » caratteristico, fragrante, complesso ma ben amalgamato, penetrante e persistente, di evidente ma gradevole ed armonica acidità;

Sapore: caratteristico del balsamico, così come attraverso i secoli è stato consacrato dalla tradizione in immutabile continuità, dolce ed agro ben equilibrato, con apprezzabile acidità, con lieve tangente di aromaticità ottenuta per influenza dei vari legni dei vaselli in acetaia, armonico e sapido per giusto grado di invecchiamento, vivo, franco, pieno, vellutato, intenso e persistente, in buona sintonia con i caratteri olfattivi che gli sono propri.

Art. 9.

L'accertamento delle caratteristiche di cui all'art. 8, avviene attraverso il controllo organolettico, tramite esame visivo, olfattivo e degustativo, effettuato da apposite commissioni di esperti assaggiatori.

Art. 10.

I contenitori in cui sarà posto in commercio il prodotto dovranno essere unici nella forma preventivamente approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che dovrà rispondere a requisiti tali da mantenere il prestigio del prodotto stesso.

Eventuali deroghe dovranno essere appositamente autorizzate con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi aggettivazione aggiuntiva. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provenga il mosto da cui il prodotto così qualificato è stato ottenuto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(2606)

DECRETO 30 aprile 1983.

Riconoscimento di alcune associazioni di apicoltori e determinazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di aiuto all'apicoltura.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981, che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83, 1983-84;

Visto, in particolare, l'art. 2 del succitato regolamento, ai sensi del quale l'aiuto è concesso alle associazioni di apicoltori riconosciute dallo Stato membro nel cui territorio operano;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1981, con il quale vengono stabilite le norme per il riconoscimento delle associazioni di apicoltori;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1981 concernente le modalità ed i termini di presentazione delle domande di aiuto all'apicoltura;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1983 con il quale vengono riaperti i termini per il riconoscimento delle associazioni di apicoltori;

Esaminate le domande di riconoscimento presentate entro i termini prescritti dal succitato decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento di idoneità, previsto dal regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 alle sottoelencate associazioni:

associazione produttori apistici « Apicalabria », piazza Prefettura pal. INA, Catanzaro;

associazione provinciale ecologico culturale apicoltori della Marca Trevigiana, via S. Angelo, 90, Treviso;

associazione apicoltori della provincia di La Spezia, via Cadorna, 4, La Spezia;

associazione provinciale palermitani, via Mariano Stabile, 261, Palermo;

associazione interprovinciale apicoltori, via Piave, 6, Varese;

associazione provinciale apicoltori di Pavia (A.P. A.P.), corso Mazzini, 1/*b*, Pavia;

associazione apicoltori Pavesi, via Belloccio, 6, Voghera (Pavia);

associazione apicoltori professionisti italiani, via del Porto, 1, Bologna;

associazione « Gruppo apicoltori della Comunità montana del Grappa», piazza Martiri, Crespano del Grappa (Treviso);

associazione lucchese apicoltori, via Umberto I, Borgo a Mozzano (Lucca);

associazione apicoltori della provincia di Avellino, c/o Unione provinciale agricoltori di Avellino, via Circonvallazione, 42, Avellino;

consorzio apistico provinciale di Savona, c/o Coop. Api Riviera, via Santuario, 59, Finale Ligure (Savona);

consorzio obbligatorio provinciale di Teramo, Teramo;

cooperativa sviluppo apicoltura umbra S.r.l. « SV. AP.UM. », strada provinciale n. 72, Montecchio (Terni);

cooperativa Api Riviera, via Santuario, 59, Finale Ligure (Savona).

Art. 2.

Le associazioni riconosciute, di cui al precedente articolo, che intendano beneficiare dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 1196/81, devono presentare apposita domanda secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto ministeriale 14 luglio 1981 ed ottemperare agli adempimenti prescritti nello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1983

Il Ministro: MANNINO

(2759)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 aprile 1983.

Integrazione del decreto ministeriale 8 novembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli equidi e degli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli equidi e degli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1969);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto che è necessario prevedere la possibilità di determinare il valore di mercato per gli equidi e gli animali appartenenti alle specie sopra indicate nel caso che tale valore non possa essere rilevato dai bollettini dei prezzi di cui all'art. 3 del menzionato decreto del 1968;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale 8 novembre 1968, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Qualora il valore medio di mercato per gli animali di cui all'art. 1 non possa essere calcolato, ai sensi del precedente art. 3, sulla base dei bollettini delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, tale valore verrà stabilito da una apposita commissione regionale nominata dalla regione e composta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da un rappresentante dei servizi veterinari della regione; da un rappresentante del Ministero della sanità; da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà immediatamente in vigore.

Roma, addì 27 aprile 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(2760)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 1983.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1982 che ha provveduto all'accertamento delle variazioni degli indici delle retribuzioni minime, del costo della vita e dei punti di contingenza nel settore dell'industria agli effetti della perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 1983;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento anche le pensioni marittime superiori al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° gennaio 1983 nella misura del 3,8 per cento più una quota aggiuntiva di L. 34.380, quale differenza tra la quota aggiuntiva di L. 82.130 risultante dal decreto anzidetto e quelle di L. 21.010 e 26.740 di cui alle perequazioni automatiche delle pensioni aventi effetto, rispettivamente, dal 1° maggio e 1° settembre 1982;

Considerato inoltre che, secondo il disposto dello art. 16, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, confermato dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della perequazione automatica delle pensioni l'aumento in percentuale non si applica alle quote aggiuntive;

Considerato altresì che le retribuzioni medie mensili di cui alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state variate, con decorrenza 1° gennaio 1979, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1978, n. 851, in applicazione dell'art. 7 della legge stessa, e che quindi dal predetto aumento del 3,8 per cento devono essere escluse soltanto le quote aggiuntive attribuite successivamente al 1° gennaio 1979;

Decretano:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1983, gli importi vigenti al 31 dicembre 1982 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentati del 3,8 per cento, da applicarsi al netto delle quote aggiuntive attribuite agli importi stessi successivamente al 1° gennaio 1979, più una quota aggiuntiva di L. 34.380, con arrotondamento a lire mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(2708)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 febbraio 1983, n. 155.

Approvazione del nuovo statuto del « Collegio dei Fiamminghi - Jean Jacobs », in Bologna.

N. 155. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del « Collegio dei Fiamminghi - Jean Jacobs », in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1983
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 122

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E con telex n. 74249 del 3 maggio 1983 praticabili dal 9 maggio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	317
Olio combustibile BTZ	»	349

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	443	446	449	452	455

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2810)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.V Fabbrica emiliana viterie, con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 2 giugno 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica di perfosfati, con sede in Roma e stabilimento in Portogruaro (Venezia), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 22 marzo 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 è ammessa la possibilità in favore dei dipendenti della S.p.a. CML, con sede legale in Milano e sede secondaria e stabilimento in Lecco, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(2764)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Villeroy & Boch di Teramo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni abbigliamento operanti nel comune di Atri (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni abbigliamento operanti nel comune di Atri (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni e abbigliamento nel comune di Corropoli (Teramo), è prolungata per un trimestre.

(2765)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 4 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1458,300	1458,300	1458,15	1458,300	1458,25	1463 —	1458,200	1458,300	1458,300	1458,30
Marco germanico	596,410	596,410	596,25	596,410	596,45	595,29	596,420	596,410	596,410	596,40
Franco francese	197,200	197,200	196,80	197,200	197,20	197,80	197,240	197,200	197,200	197,20
Fiorino olandese	530,780	530,780	530,75	530,780	530,55	529,85	530,670	530,780	530,780	530,78
Franco belga	29,911	29,911	29,90	29,911	29,90	29,864	29,914	29,911	29,911	29,90
Lira sterlina	2308,800	2308,800	2209 —	2308,800	2308,50	2311 —	2309,150	2308,800	2308,800	2308,80
Lira irlandese	1886 —	1886 —	1880 —	1886 —	1885 —	1882,50	1885 —	1886 —	1886 —	—
Corona danese	167,410	167,410	167,45	167,410	167,35	167,30	167,330	167,410	167,410	167,40
E.C.U.	1350,060	1350,060	—	1350,060	1349,61	1349,60	1350,060	1350,060	1350,060	1350,06
Dollaro canadese	1190 —	1190 —	1191 —	1190 —	1190,15	1194,50	1190,400	1190 —	1190 —	1190 —
Yen giapponese	6,164	6,164	6,17	6,164	6,16	6,165	6,165	6,164	6,164	6,16
Franco svizzero	708,300	708,300	708,40	708,300	708,25	708,45	708,290	708,300	708,300	708,30
Scellino austriaco	84,724	84,724	84,75	84,724	84,70	84,725	84,750	84,724	84,724	84,72
Corona norvegese	205,530	205,530	205,25	205,530	205,30	206,40	205,510	205,530	205,530	205,53
Corona svedese	195,070	195,070	195 —	195,070	194,90	195,39	195,010	195,070	195,070	195,07
FIM	269,400	269,400	269,50	269,400	269,30	269,80	269,300	269,400	269,400	—
Escudo portoghese	14,700	14,700	14,84	14,700	14,85	14,82	14,800	14,700	14,700	14,70
Peseta spagnola	10,707	10,707	10,69	10,707	10,63	10,705	10,682	10,707	10,707	10,70

Media dei titoli del 4 maggio 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935	44,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	97,950
» 5,50 % » » 1969-84	93,250
» 6 % » » 1970-85	93,200
» 6 % » » 1971-86	87,950
» 6 % » » 1972-87	78,875
» 9 % » » 1975-90	75,750
» 9 % » » 1976-91	73,500
» 10 % » » 1977-92	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	75,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	100,425
» » » » 1-10-1981/83	100,250
» » » » 1-11-1981/83	100,425
» » » » 1-12-1981/83	100,300
» » » » 1- 3-1981/84	99,925
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 6-1981/84	99,450
» » » » 1- 1-1982/84	99,900
» » » » 1- 3-1982/84	99,925
» » » » 1- 5-1982/84	99,775
» » » » 1- 6-1982/84	99,450
» » » » 1- 7-1982/84	98,750
» » » » 1- 8-1982/84	99 —
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1- 1 1982/86	99,900
» » » » 1- 3-1982/86	99,500
» » » » 1- 5-1982/86	99,900
» » » » 1- 6-1982/86	99,350
» » » » 1- 7-1982/86	99,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,300
» » » » 1- 9-1982/86	99,150
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,075
» » » 12 % 1-10-1983	97,400
» » » 12 % 1- 1-1984	96,150
» » » 12 % 1- 4-1984	95,325
» » » 18 % 1- 4-1984	100,225
» » » 12 % 1-10-1984	92,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1983

Valuta	
Dollaro USA	1458,250
Marco germanico	596,415
Franco francese	197,220
Fiorino olandese	530,725
Franco belga	29,912
Lira sterlina	2308,975
Lira irlandese	1885,500
Corona danese	167,370
E.C.U.	1350,060
Dollaro canadese	1190,200
Yen giapponese	6,164
Franco svizzero	708,295
Scellino austriaco	84,737
Corona norvegese	205,520
Corona svedese	195,040
FIM	269,350
Escudo portoghese	14,750
Peseta spagnola	10,694

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma della autorizzazione alla società « Otas S.r.l. » in Genova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 12 aprile 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Otas - Società per azioni » alla società « Otas S.r.l. », in Genova.

(2619)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione del programma straordinario di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il Cipe ha autorizzato il sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo, ad includere nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, le sottoelencate opere — funzionalmente correlate con il programma straordinario — per le finalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 456, nei limiti dei finanziamenti ad esse assegnati dalle varie leggi come a fianco di ciascuna indicato:

1. Intervento sull'ex complesso « Asilo Girardi » per la realizzazione di un asilo nido e di un centro sportivo e scolastico per un onere finanziario di 2 miliardi di lire a valere sui fondi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (delibera consiglio comunale 18 marzo 1982, n. 238);

2. Intervento relativo alla progettazione e costruzione di un edificio scolastico (scuola media) in via dell'Abbondanza a Marianella, finanziato con fondi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (II triennio) per la somma di 1,1 miliardi di lire;

3. Intervento relativo alla realizzazione di un centro polivalente di quartiere e connesse opere di sistemazione esterna, nell'ambito del quartiere di pianura finanziato mediante assunzione di apposito mutuo da richiedersi ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per la somma di 3 miliardi di lire (delibera giunta comunale 27 marzo 1980, n. 371);

4. Intervento relativo alla realizzazione di un centro polivalente di quartiere e connesse opere di sistemazione esterna nell'ambito del piano di zona « 167 » di Secondigliano, finanziato mediante assunzione di mutuo contratto con l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, per la somma di 3 miliardi di lire (delibera giunta comunale 17 gennaio 1980, n. 238);

5. Intervento relativo alla realizzazione dello svincolo Vomero della tangenziale est-ovest alla città di Napoli, finanziato a carico della legge 2 maggio 1976, n. 183, progetto speciale 31/045 relativo all'area metropolitana di Napoli, per la somma di 29,15 miliardi di lire.

(2712)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Calcisonzo, in Sagrado

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 148.616.600 dovuto dalla S.r.l. Calcisonzo è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Gorizia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2530)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante al commissario ed al vice commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, in Bari.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983, l'indennità di carica lorda mensile è stata rideterminata con effetto dal 1° gennaio 1983, in L. 400.000 per il commissario ed in L. 330.000 per il vice commissario, fermo restando quant'altro stabilito con il precedente decreto 3 agosto 1981, n. 12853.

(2713)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Istituzione dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale e norme per l'attuazione delle attività necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 4/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114, con la quale, dal secondo comma dell'art. 2 è stata confermata alla gestione stralcio del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, la competenza relativa a tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione ed al completamento dei programmi di cui all'art. 2 del succitato decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75;

Ritenuta la necessità di regolare con apposita ordinanza le attività della gestione stralcio relative ai suddetti programmi;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Napoli, l'ufficio speciale per l'edilizia residenziale che provvederà, avvalendosi delle prestazioni di una società all'uopo convenzionata, alla verifica della attuazione dei programmi di cui in premessa, nonché della realizzazione dei singoli interventi di acquisto e di costruzione.

Il capo dell'ufficio e gli altri funzionari addetti saranno reperiti tra i dipendenti dello Stato e nominati con apposito provvedimento dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

I provvedimenti e gli atti di comunicazione dell'ufficio potranno essere sottoscritti solo dai funzionari dello Stato.

Art. 2.

Per le finalità di cui al primo comma del precedente art. 1 l'ufficio speciale predetto curerà l'esame dei progetti esecutivi predisposti dalle concessionarie degli interventi costruttivi ed approvati dai comuni, nonché dei progetti delle opere di completamento degli alloggi da acquistare, segnalando alle amministrazioni comunali le eventuali carenze degli stessi, rispetto alle prescrizioni dei programmi approvati e della vigente normativa; provvederà ad ogni accertamento, ispezione, costatazione e verifica occorrente a vigilare sulla riuscita degli interventi e, in particolare, verificherà il rispetto dei tempi previsti nelle convenzioni e nei relativi programmi, nonché nei contratti di compravendita; provvederà, inoltre, alla istru-

zione dei programmi costruttivi e di acquisto presentati dai comuni, nonché alla istruzione delle eventuali variazioni dei medesimi; alla apposizione del visto su ogni richiesta di erogazione di fondi rivolta alla Cassa depositi e prestiti; all'espletamento della eventuale assistenza tecnica ed amministrativa ai comuni interessati.

Art. 3.

Le amministrazioni comunali interessate, ove non abbiano già provveduto, sono tenute a rimettere, debitamente approvati, all'ufficio speciale per l'edilizia residenziale i progetti esecutivi degli interventi costruttivi, redatti dalle concessionarie, nonché i progetti relativi alle opere di completamento degli alloggi da acquistare, entro il termine di giorni dieci dalla loro approvazione ovvero, per i progetti già approvati, entro giorni dieci dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Le stesse amministrazioni sono tenute a consentire l'espletamento, da parte dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale, di ogni necessario accertamento, ispezione e verifica; a sottoporre all'ufficio medesimo, per il prescritto visto, ogni richiesta di erogazione di fondi; a dare comunicazione al predetto ufficio di ogni sospensione dei lavori eventualmente disposta e di ogni proroga eventualmente richiesta, nel termine di tre giorni dalla redazione del relativo verbale ovvero dalla domanda di proroga; per le sospensioni già disposte e le proroghe già richieste, e sempre ove non siano già state inoltrate agli uffici della gestione stralcio, il termine predetto decorre dalla pubblicazione della presente ordinanza.

L'erogazione di fondi da parte della Cassa depositi e prestiti è condizionata al previo visto dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale.

L'ufficio medesimo, nell'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, ed eccetto il caso del nulla osta per il pagamento delle anticipazioni, accerti che i programmi vengano realizzandosi in difformità dei criteri richiamati al successivo art. 13, ne riferirà al Ministro per il coordinamento della protezione civile, formulando ragionata proposta per la risoluzione della questione.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, udito il comitato tecnico amministrativo, costituito con ordinanze 15/FPC e 15/*bis* FPC, adotterà con proprio provvedimento, le risoluzioni che valuterà necessarie, anche in deroga ad ogni diversa norma vigente.

E' in facoltà del Ministro provvedere alla costituzione di altro, particolare organo consultivo, ove ciò si appalesi opportuno.

Le spese occorrenti al funzionamento dei summenzionati organi collegiali, per quanto riferito alla presente ordinanza, fanno carico al fondo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 4.

Al fine di consentire la più rapida realizzazione dei programmi di cui alle premesse, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprio decreto, disporre la realizzazione delle opere o il compimento degli acquisti a mezzo dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale o di altre strutture della gestione stralcio e per conto dei comuni assegnatari dei finanziamenti.

In tale evenienza il Ministro procederà alla acquisizione delle aree, sulla scorta delle procedure di cui alla presente ordinanza; alla designazione del concessionario, avvalendosi, allo scopo, di proprio organo di consulenza; alla stipula della convenzione e del contratto di acquisto ed a quant'altro necessario per la realizzazione dell'intervento costruttivo o di acquisto.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha altresì facoltà di avocare a sé la adozione di qualunque atto o provvedimento relativo alla attuazione dei programmi, la cui competenza sia attribuita all'ufficio speciale di cui all'art. 1 della presente ordinanza o debba essere curato direttamente dai comuni assegnatari dei fondi.

Art. 5.

Ai fini di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, è confermato il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi, così come risulta nell'allegato *A* alla presente ordinanza.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere, con proprio decreto, alle variazioni ed integrazioni del piano che si rendessero necessarie ad assicurare la migliore utilizzazione dei fondi, anche in considerazione della attività espletata o da espletarsi dai comuni assegnatari dei fondi medesimi.

Art. 6.

I comuni si avvarranno dei fondi assegnati nei limiti e per le specifiche destinazioni previste nei programmi costruttivi e di acquisto per i quali il commissario straordinario del Governo e il Ministro per il coordinamento della protezione civile abbiano già rilasciato il nulla osta per la concessione del mutuo.

Le variazioni dei programmi da parte dei comuni assegnatari sono soggette a nulla osta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

I programmi comunali di utilizzazione dei fondi assegnati e le variazioni dei medesimi programmi saranno predisposti secondo quanto previsto dai successivi articoli 7 e 8 della presente ordinanza.

Art. 7.

Le variazioni ai programmi costruttivi, da presentarsi dai comuni, saranno corredate dai seguenti elaborati:

a) In caso di variazioni del costo di costruzione degli alloggi:

delibera del consiglio comunale, che dichiari la congruità del nuovo prezzo indicato alle difficoltà tecniche e di mercato della zona di realizzazione di intervento;

dichiarazione del sindaco, attestante la inesistenza di impegni dell'eventuale concessionario ad eseguire le opere a costo inferiore a quello proposto in variazione;

b) In caso di variazioni delle aree prescelte:

delibera del consiglio comunale di sostituzione delle aree prescelte;

relazione a dimostrazione che la nuova scelta delle aree rispetta le prescrizioni di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219;

c) In caso di variazioni della distribuzione della spesa tra le voci del programma costruttivo:

delibera del consiglio comunale di approvazione del programma variato;

relazione esplicativa delle variazioni alle voci del programma e delle loro motivazioni.

Art. 8.

I programmi di acquisto da presentarsi dai comuni saranno corredati dai seguenti elaborati:

a) deliberazione del consiglio comunale di designazione degli alloggi da acquistare;

b) relazione illustrante la localizzazione, i dati catastali e le caratteristiche degli alloggi prescelti;

c) copia autentica dell'offerta di vendita da parte della proprietà, valida per un periodo minimo di novanta giorni dalla data di presentazione del programma agli uffici della gestione stralcio;

d) eventuale relazione illustrante le spese necessarie per il risanamento o completamento, ed i tempi previsti.

Le variazioni ai programmi di acquisto saranno corredate dai seguenti elaborati:

a) delibera del consiglio comunale di approvazione del programma variato;

b) relazione illustrativa delle variazioni apportate e delle loro motivazioni;

c) eventuale nuova offerta delle proprietà valida per il periodo minimo di novanta giorni dalla data di presentazione della variazione.

Art. 9.

Ove le somme accantonate dai comuni, all'atto della formazione dei programmi di massima, per il pagamento delle indennità corrispettive delle effettuande espropriazioni risultassero insufficienti in rapporto all'effettivo ammontare di tali indennità, determinate nei modi di legge, i comuni medesimi sono autorizzati a presentare variante al programma approvato tendente ad assicurare il contenimento della spesa nei limiti di quella originariamente prevista.

Nel caso in cui si renda necessario rideterminare in conformità della legge la prevista indennità di espropriazione e per il conseguito avanzamento dei lavori o per ogni altra inderogabile necessità non risulti possibile provvedere come indicato nel comma precedente, sul finanziamento della maggiore occorrente spesa, deliberato dal comune interessato e verificato dall'ufficio speciale per l'edilizia residenziale, decide

il Ministro per il coordinamento della protezione civile, eventualmente provvedendo alle maggiori occorrenze finanziarie a carico del Fondo costituito a termini della legge 22 dicembre 1980, n. 874, salvo recupero.

Art. 10.

All'attuazione degli interventi, i comuni provvedono a mezzo di concessioni a società, imprese di costruzione anche cooperative o loro consorzi o società commerciali con finalità consortili che assumano, nei confronti del concedente, responsabilità solidale di tutti i consorziati.

I comuni provvederanno all'affidamento della concessione con le modalità di cui al successivo art. 11 e nel termine di due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'affidamento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti; l'inizio dei lavori deve avvenire entro tre mesi dall'affidamento della concessione.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con suo decreto, disporre la revoca dell'assegnazione, ovvero l'assunzione diretta della realizzazione dell'intervento, in sostituzione del comune assegnatario.

Per l'attuazione degli interventi i comuni contermini possono riunirsi in consorzio appositamente costituito con semplice deliberazione dei consigli dichiarata immediatamente esecutiva e senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, ed avvalersi di una unica sovrintendenza tecnica consortile; in tal caso l'ufficio tecnico consortile può ricevere assistenza da altri comuni italiani mediante comando di personale qualificato.

Art. 11.

Al fine di scegliere il concessionario, i comuni provvederanno a pubblicare, su tre quotidiani, due dei quali a diffusione nazionale, un avviso nel quale, premesse le informazioni sul programma da attuare, si invitano le società, le imprese di costruzione anche cooperative, ed i loro raggruppamenti, consorzi o società consortili, in possesso dei necessari requisiti, a presentare offerte per la realizzazione dell'intervento in concessione.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall'avviso e decorre dall'ultima pubblicazione.

Le domande non sono vincolanti per il comune e devono essere corredate dalla documentazione relativa a:

attestazione di almeno tre anni di attività e del numero di addetti;

elenco dei lavori nell'ultimo triennio.

Il comune deve indicare nell'avviso i requisiti minimi richiesti ed il termine per la presentazione delle domande e segnalare che le domande stesse possono essere recapitate mediante raccomandata anche a mano.

Per l'esame delle offerte e la designazione della ditta o delle ditte idonee all'affidamento della concessione, il consiglio comunale nomina, con propria deliberazione, una commissione esaminatrice composta dal sindaco o suo delegato, dal capo dell'ufficio tecnico comunale e da quei rappresentanti che il consiglio stesso reputerà necessari.

La commissione predetta indicherà, nell'ambito delle ditte ritenute idonee, l'offerta più vantaggiosa, in riferimento ai costi ed ai tempi di realizzazione.

La commissione opererà senza vincolo procedurale, salvo il rispetto delle parità di condizione dei partecipanti.

Sono fatti salvi gli affidamenti già operati in virtù di procedure diverse da quella di cui alla presente ordinanza.

Art. 12.

La convenzione da stipularsi con la ditta concessionaria dovrà prevedere:

a) il termine di esecuzione, contenuto in 18 mesi a decorrere dalla consegna delle aree ed approvazione delle progettazioni; l'inizio dei lavori entro trenta giorni dal medesimo termine;

b) il costo di costruzione degli alloggi, contenuto nei limiti di cui al successivo art. 13;

c) la revisione dei prezzi, da regolarsi in conformità alle procedure vigenti in materia di opere pubbliche, e dall'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con la decorrenza di cui al successivo art. 13;

d) la concessione di una anticipazione secondo le previsioni di cui all'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, garantita da idonea garanzia;

e) il termine di redazione delle progettazioni, contenuto nei limiti di giorni quarantacinque dalla stipula della convenzione;

f) l'elenco minimo degli elaborati progettuali;

g) le caratteristiche di massima degli alloggi;

h) in caso di affidamento a raggruppamento, consorzio o società consortile, la responsabilità solidale di tutti i partecipanti.

Sono fatte salve le diverse pattuizioni delle convenzioni già stipulate, in ottemperanza alle ordinanze del commissario straordinario del Governo o del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 13.

I limiti di costo ammessi per gli interventi relativi ai programmi costruttivi sono fissati con decorrenza dal 30 aprile 1982 in ragione di L. 570.400 per metro quadrato convenzionale, misurato secondo i criteri del C.E.R., quale costo di costruzione e di L. 713.000 per metro quadrato convenzionale, misurato secondo i criteri del C.E.R., quale costo dell'intervento.

Nell'ambito dei limiti di costo di cui al precedente comma ovvero nei limiti di costo rispettivamente di L. 496.000 per metro quadrato convenzionale, misurato secondo i criteri del C.E.R. e di L. 620.000 per metro quadrato convenzionale, misurato secondo i criteri del C.E.R. fissati con decorrenza dal 31 marzo 1981, i programmi costruttivi redatti dai comuni interessati saranno ammessi al finanziamento per il costo che i comuni medesimi avranno valutato congruente alle difficoltà tecniche e di mercato della zona di intervento.

I limiti di costo nell'ambito dei quali i comuni potranno essere ammessi al finanziamento saranno aggiornati automaticamente in relazione ai costi base di volta in volta fissati per l'edilizia sovvenzionata, aumentati del 55%, con decorrenza dalla scadenza del mese nel quale sarà pubblicato il decreto C.E.R. di aggiornamento.

La revisione dei prezzi di concessione decorre dalla data di riferimento dei limiti di costo di costruzione e di intervento ammessi a norma del presente articolo.

E' fatta salva la facoltà di concordare in convenzione diversa decorrenza della revisione dei prezzi, purché più favorevole all'ente concedente.

I prezzi unitari delle opere a misura dovranno essere riferiti alla data di decorrenza della revisione dei prezzi, fissata come ai commi che precedono.

Art. 14.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con proprio provvedimento, sanare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo per le costruzioni già eseguite alla data di pubblicazione della presente ordinanza quando la spesa non ecceda il 5% degli importi sopra indicati e l'esecuzione sia conforme al contratto stipulato.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì sanare, negli stessi limiti di eccedenza della spesa eventuali difformità apportate in corso di esecuzione quando si siano verificate prima della pubblicazione della presente ordinanza e con il tacito consenso del comune interessato, ferma restando la verifica delle condizioni previste all'ultimo comma dell'art. 9 della presente ordinanza e con le stesse modalità.

Nei casi di cui ai due precedenti comma alle eventuali maggiori occorrenze finanziarie si provvede a carico del Fondo costituito a termine della legge 22 dicembre 1980, n. 874, salvo recupero.

Art. 15.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, che fanno carico al Fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni, è istituito un fondo di dotazione in favore del capo dell'ufficio speciale per l'edilizia residenziale.

Roma, addì 20 aprile 1983

Il Ministro: FORTUNA

ALLEGATO *A*

(Programma costruttivo)

Provincia di Avellino:

Atripalda .	20.000.000.000
Ariano Irpino .	3.440.000.000
Avellino I .	85.000.000.000
Avellino II	7.496.000.000
Carife	1.050.000.000
Castelvetere sul Calore .	950.000.000
Cervinara .	1.400.000.000
Montella	3.100.000.000
Monteverde	2.810.000.000
Montoro Superiore	4.000.000.000
Ospedaletto d'Alpinolo .	1.400.000.000
Quindici	4.500.000.000
Rotondi	930.000.000
Roccabascerana	921.000.000
Solofra	2.790.000.000
S. Paolina	530.000.000
Sperone	5.730.000.000
S. Potito Ultra .	1.400.000.000
S. Stefano del Sole .	260.000.000
Volturara Irpina	780.000.000
	148.487.000.000

Provincia di Salerno:

Salerno	52.700.000.000
Eboli I	12.400.000.000
Eboli II	3.201.000.000
Nocera Inferiore	15.500.000.000
Pagani	12.400.000.000
Nocera Superiore	2.956.000.000
Cava dei Tirreni .	9.900.000.000
Angri	9.300.000.000
Mercato S. Severino	9.300.000.000
Mercato S. Severino II	1.420.000.000
Pontecagnano Faiano .	3.420.000.000
Laurino	1.990.000.000
Scafati	1.773.000.000
	136.260.000.000

Provincia di Napoli:

Cicciano	1.650.000.000
Afragola	12.400.000.000
Ercolano	6.200.000.000
Frattamaggiore	6.200.000.000
Palma Campania	6.200.000.000
Casoria	10.500.000.000
Giugliano in Campania	7.400.000.000
Portici	10.300.000.000
Pozzuoli	12.400.000.000
S. Giorgio a Cremano .	1.430.000.000
Torre del Greco .	15.500.000.000
Torre Annunziata .	15.500.000.000
Gragnano I	7.200.000.000
Gragnano II	3.695.000.000
Castellammare di Stabia	18.600.000.000
Meta di Sorrento .	4.900.000.000
Piano di Sorrento .	4.900.000.000
Vico Equense .	2.850.000.000
S Agnello	6.200.000.000
	154.025.000.000

Provincia di Benevento:

Arpaia	8.000.000.000
Benevento	18.000.000.000
Paduli	570.000.000
	26.570.000.000

Provincia di Potenza:

Acerenza	1.200.000.000
Filiano	100.000.000
Potenza	24.800.000.000
Rapolla	1.860.000.000
S. Fele	610.000.000
Tito	1.600.000.000
Tramutola	600.000.000
	30.770.000.000

Provincia di Matera:

Stigliano	1.800.000.000

Provincia di Caserta:

S. Arpino	410.000.000

GRUPPO *C* (Programma acquisto)

Provincia di Avellino:

Rotondi	820.000.000
Avellino	17.204.000.000
Atripalda .	1.184.000.000
Roccabascerana	1.179.000.000
Lauro	964.000.000
Baiano	800.000.000
Parolise	400.000.000
	22.551.000.000

Provincia di Caserta:

Capua	620.000.000
Maddaloni	1.040.000.000
Mondragone	1.710.000.000
	3.370.000.000

Provincia di Napoli:

Gragnano	4.435.000.000
Marano	1.140.000.000
	5.575.000.000

Provincia di Potenza:

Barile	730.000.000
Marsico Nuovo	130.000.000
Picerno	2.060.000.000
Ruoti	720.000.000
S. Fele	144.000.000
Tito	1.949.000.000
Viggiano	990.000.000
Melfi	760.000.000
	7.483.000.000

Provincia di Salerno:

Eboli	118.000.000
Montecorvino Rovella	1.710.000.000
Nocera Superiore	6.343.000.000
Roccapiemonte	1.710.000.000
Scafati	836.000.000
Siano	1.823.000.000
	12.540.000.000

Totale costruttivo	498.322.000.000
Totale acquisto	51.519.000.000

(2686)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Amerino »

Con decreto del presidente della giunta regionale 11 aprile 1983, n. 194, la S.p.a. « S.A.M.I.T. », in Acquasparta (Terni), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata « Amerino », di cui al decreto del Ministero della sanità 30 dicembre 1978, n. 1894 Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti di vetro della capacità di cl. 92.

(2754)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a quattordici posti di segretario nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 28 ottobre 1982, con il quale sono state stabilite le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e in particolare il comma quinto che specifica le norme in base alle quali deve essere attuata la procedura per la copertura, mediante concorso, dei posti disponibili nelle predette qualifiche funzionali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, così come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325;

Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 1972, relativo al riconoscimento dei diplomi di qualifica di stenodattilografo in lingue estere e corrispondente commerciale in lingue estere per l'ammissione ai concorsi per i posti della carriera di concetto banditi dal servizio delle informazioni e dall'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1974 con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione alle carriere del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Accertato che nella sesta qualifica funzionale corrispondente alla ex qualifica di segretario della carriera del personale di concetto della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disponibili quattordici posti;

Tenuto conto, inoltre, dei posti riservati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale di concetto della Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A norma dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, quattro posti dei suddetti quattordici, pari al 30 per cento, sono riservati agli impiegati della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, appartengano alla quinta qualifica funzionale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica.

Ai fini suddetti è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o di idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 482/1968 il limite di età è elevato a 55 anni per i candidati appartenenti alle categorie privilegiate indicate nella citata legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato o di operaio dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di istituto d'istruzione di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destinati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire alla Direzione generale delle informaioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali (via Po, 14 - Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono indicare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (ciò perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto); tale dichiarazione va resa anche se negativa;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; tale dichiarazione va resa anche se negativa;

i) domicilio al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni e, possibilmente, recapito anche telefonico;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti o dal funzionario competente a ricevere la domanda di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a*) ad *h*) dà luogo alla esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa; né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Materie d'esame

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) principi di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) elementi di contabilità di Stato.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) materie delle prove scritte;

2) storia e legislazione sulla stampa, le informazioni e il diritto d'autore;

3) nozioni di storia civile e letteraria d'Italia dall'età moderna ai nostri giorni;

4) nozioni di economia politica.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana saranno stabilite la data, l'ora e il luogo delle prove scritte previste per il presente concorso.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale*, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di esclusione, per accertamento successivo, della mancanza dei prescritti requisiti.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per presentarsi al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione stessa.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'ufficio del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documenti di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvati con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione al l'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale della Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto tali documenti, ai fini della precedenza o della preferenza, a termine del precedente art. 7.

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico legale dell'unità sanitaria locale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;

il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o da iscrivere nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dei servizi, la nomina a impiegato della sesta qualifica funzionale nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico iniziale della sesta qualifica funzionale previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1983

p. *Il Presidente*: ORSINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 275

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, 14 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(domicilio: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. comune di residenza - provincia) (eventuale recapito telefonico)

chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale di concetto della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: . . . . e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti . . . . . . (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . . al . . . . .; (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al domicilio suindicato oppure al seguente recapito . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) Nelle eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2693)

Concorso, per esami, a nove posti di coadiutore nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 28 ottobre 1982, con il quale sono state stabilite le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e in particolare il comma quinto che specifica le norme in base alle quali deve essere attuata la procedura per la copertura, mediante concorso, dei posti disponibili nelle predette qualifiche funzionali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, così come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1974 con cui sono stati stabiliti i programmi dei concorsi di ammissione nelle carriere del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Accertato che nella ex carriera del personale esecutivo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disponibili quattordici posti;

Considerato che di detti quattordici posti sette posti vanno riservati all'assunzione diretta di appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla citata legge n. 482/1968, per la copertura della percentuale del 15 % della dotazione organica (ottantadue unità) della quarta qualifica funzionale, corrispondente alla qualifica iniziale della ex carriera esecutiva, visto che le unità presenti assunte in precedenza assommano a cinque;

Accertato che i posti già messi a concorso per il passaggio all'impiego civile di sottufficiali ai sensi dell'art. 352 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, non sono stati coperti e che, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, i posti riservati a detta categoria possono essere attribuiti mediante pubblici concorsi;

Ritenuto, pertanto, di poter bandire un pubblico concorso a completamento dell'attuazione della normativa del secondo comma del medesimo articolo, autorizzato e prescritto dalla normativa di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per sette posti;

Tenuto, inoltre, conto dei posti riservati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale esecutivo della Direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A norma dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, quattro posti dei suddetti nove, pari al 40 per cento della disponibilità, sono riservati agli impiegati della terza qualifica funzionale del ruolo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, alla data di scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande, appartengano alla terza qualifica funzionale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica.

Ai fini suddetti è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o di idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato o di operaio dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali - Divisione II - Via Po, 14 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che

decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio il cognome del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto tale dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

i) domicilio al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni e, possibilmente, recapito anche telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti o dal funzionario competente a ricevere la domanda di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a*) ad *h*) da luogo alla esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.
Materie d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica e un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

Prova scritta:

1) educazione civica con particolare riguardo alla Costituzione della Repubblica italiana;

Prova pratica:

1) dattilografia;

2) prova facoltativa di stenografia e/o di scritturazione su macchina automatica INFOTEC 7000;

Prova orale:

1) cultura generale con particolare riguardo alla storia d'Italia dal Risorgimento ad oggi;

2) tenuta degli archivi amministrativi e degli uffici di ordine in genere;

3) diritti e doveri dell'impiegato.

A coloro che supereranno ciascuna delle prove facoltative suddette verrà attribuito un punteggio aggiuntivo da 0,25 a 1,00 punti.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana saranno stabilite la data, l'ora e il luogo della prova scritta prevista per il presente concorso.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di esclusione, per accertamento successivo, della mancanza dei prescritti requisiti.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 7/10.

Sono ammessi al colloquio i candidati che nella prova pratica di dattilografia abbiano riportato una votazione di almeno 6/10.

I candidati ammessi alla prova pratica e al colloquio saranno avvisati almeno 20 giorni prima della loro effettuazione.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione stessa.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, in quella pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'ufficio del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvati con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale della Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza, a termine del precedente art. 7.

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico legale dell'università sanitaria locale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia imperfezioni, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati all'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini previsti dal precedente art. 7.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a 3 mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo organico del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico iniziale della quarta qualifica funzionale previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1983

p. *Il Presidente*: Orsini

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 279

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale delle Informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, 14 - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(domicilio: via, piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(eventuale recapito tel.)

chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale esecutivo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: . . . . e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: . . . . (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . al . . . .

. . . .;
(precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro)

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) desidera sostenere la seguente prova facoltativa di . . . .;
(indicare se di stenografia o dell'uso di macchina INFOTEC o di entrambe le prove)

i) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al domicilio suindicato oppure al seguente recapito . . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) Nelle eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2694)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi per l'assunzione in qualità di operaio specializzato di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere «C».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sullo ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»;

Visto l'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1979, n. 758;

Ritenuta la necessità di coprire i posti resisi vacanti nel ruolo del personale operaio specializzato con la qualifica di «infermiere» alla data del 31 dicembre 1979;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione in qualità di operaio specializzato in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere «C» presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per il numero dei posti e sedi di servizio appresso indicati e con l'obbligo di permanenza dei vincitori nelle predette sedi per un quinquennio, ai sensi dello art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078:

Sede	Posti
Campobasso	posti 4
Chieti	» 2
Isernia	» 2
L'Aquila	» 2
Pescara	» 4
Sulmona	» 5
Teramo	» 2
Matera	» 2
Potenza	» 2
Cosenza	» 2
Crotone	» 2
Lamezia Terme	» 2
Locri	» 2
Palmi	» 3
Reggio Calabria	» 3
Vibo Valentia	» 2
Ariano Irpino	» 2
Avellino	» 2
Benevento	» 2
Napoli	» 20
Pozzuoli	» 2
Procida	» 2
S. Maria Capua Vetere	» 3
Bologna	» 5
Castelfranco Emilia	» 2
Ferrara	» 2
Forlì C.C.	» 3
Modena	» 2
Parma	» 8
Piacenza	» 2
Ravenna	» 3
Reggio Emilia OPG.	» 16
Reggio Emilia C.C.	» 2
Rimini	» 2
Saliceta S. Giuliano	» 2
Cassino	» 2
Civitavecchia	» 4
Frosinone	» 2
Latina	» 2
Paliano	» 4
Roma Rebibbia C.R.	» 3
Roma «NC» C.C.	» 20
Roma «Regina Coeli»	» 18
Roma C.C. Donne	» 8
Roma Rebibbia C.Oss.	» 1
Velletri	» 2
Viterbo	» 4
Genova	» 2
La Spezia	» 2
Savona	» 2
Brescia	» 8
Bergamo	» 4
Lonate Pozzolo	» 2
Milano	» 25
Varese	» 2
Voghera	» 4
Ascoli Piceno	» 5
Fossombrone	» 6
Pesaro	» 2
Urbino	» 2
Alessandria	» 4
Aosta	» 2
Cuneo	» 4
Fossano	» 3
Ivrea	» 3
Novara	» 2
Saluzzo	» 4
Torino	» 15
Brindisi	» 2
Foggia	» 2

Lecce . . .	posti 4
Lucera	» 2
S. Severo	» 2
Taranto	» 2
Trani	» 5
Turi	» 5
Alghero	» 2
Asinara	» 6
Cagliari	» 10
Is Arenas	» 4
Isili	» 3
Lanusei	» 2
Mamone	» 5
Nuoro	» 3
Oristano	» 3
Sassari	» 6
Tempio Pausania	» 2
Sciacca	» 1
Siracusa	» 2
Termini Imerese	» 2
Trapani	» 4
Agrigento	» 2
Caltagirone	» 2
Caltanissetta	» 2
Catania	» 5
Enna	» 2
Favignana	» 2
Messina	» 7
Noto	» 3
Palermo C.C.	» 9
Ragusa	» 3
Capraia	» 2
Firenze C.C.	» 18
Gorgona	» 2
Livorno	» 2
Lucca	» 2
Massa .	» 3
Montelupo F.	» 18
Pianosa	» 4
Pisa	» 13
Pistoia	» 2
Porto Azzurro	» 4
S. Gimignano	» 2
Siena	» 2
Orvieto	» 3
Perugia	» 12
Spoleto	» 6
Belluno	» 2
Padova	» 10
Rovigo	» 2
Trento	» 7
Treviso	» 3
Trieste	» 5
Udine .	» 4
Verona	» 4
Vicenza	» 3
Venezia	» 12

Compatibilmente con le esigenze del servizio, i vincitori di sesso femminile saranno destinati negli istituti o in sezioni femminili.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni (tale attestato dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso);

2) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto, ai sensi delle vigenti disposizioni;

7) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono precisare nella domanda a quali dei concorsi, di cui all'art. 1, intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di uno dei concorsi, dovranno produrre distinte domande per ciascuna delle sedi ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altri hanno avanzato istanza di partecipazione.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

e) il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni;

f) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso;

n) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Coloro i quali siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.
Inammissibilità - Decadenza

a) Non sono ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o produrranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

2) gli aspiranti che risultano sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

Il concorso si svolge mediante esperimento pratico consistente in una prova pratica e una prova orale vertente sulle cognizioni indispensabili per l'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere.

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità degli aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore ai 12/20.

Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Ai concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova d'esame.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

Per ciascuno dei concorsi previsti dal precedente art. 1, sarà nominata apposita commissione esaminatrice costituita ai sensi del quarto comma dell'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di ciascun concorso le competenti commissioni esaminatrici formeranno le graduatorie di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificati a parità di merito, si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.
Documenti da produrre per comprovare il possesso dei titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle dei dichiarati idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.
Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre i candidati vincitori

I concorrenti di ciascun concorso, risultati vincitori del concorso stesso, devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata su carta da bollo del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 3).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro, la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito

di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale), 6) (certificato medico), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertata dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti, utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10, i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di trenta giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 3);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 10;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 10.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Gli operai, assunti ai sensi del precedente art. 10, sono nominati in prova per un periodo di sei mesi, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamenti del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla d ta di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposto lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per gli operai specializzati oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1983
Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 335

Schema della domanda
(su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il (giorno mese ed anno) . . . . domiciliato in . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . . . posti di operaio di ruolo specializzato in prova con la qualifica di infermiere «C» con sede di servizio presso . . . .

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipare anche agli altri concorsi aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . . posti con sede di servizio presso . . . .).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . . . nell'anno scolastico . . presso . . . .

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .,

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allega il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

Con riguardo agli obblighi militari dichiara:

(secondo i casi): di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . .,

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione . .,

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data, .

Firma . . (1)

---

(1) La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

(2665)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di geometra e perito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e le leggi 18 marzo 1958, n. 288, e 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1941, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744, per i profughi della Libia;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile e in particolare la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975 con il quale, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati determinati i programmi d'esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 10 agosto 1976, n. 557, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50% dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato in favore dei giovani iscritti nelle liste di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;

Accertata la disponibilità di posti nel ruolo organico della carriera di concetto tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 66;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1880, n. 574;

Visto l'art. 5 della predetta legge n. 930/80 che prevede la deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi diciassette posti — dei quali sei posti sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 — di geometra e perito in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco verranno conferiti agli altri concorrenti idonei.

I vincitori saranno assegnati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco aventi sede nelle regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Sardegna, salvo sopravvenute esigenze da valutarsi al momento dell'assegnazione dei vincitori alle sedi di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o di perito tecnico industriale, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, agli anni 30 salvo le elevazioni dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti; tale limite però non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per coloro che appartengono a categorie assimilate agli ex-combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani di caduti per causa di servizio di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1228, nonché per gli orfani di caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851:

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza e per gli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino i 35 anni;

III) il limite di 30 anni è altresì elevato:

a) di un anno per i concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto 2), purché complessivamente non si superino gli anni 35.

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso a prescindere dai limitidi età;

3) essere in regola con gli obblighi di leva;

4) statura non inferiore a metri 1,65;

5) la piena e incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai punti 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica prevista dall'art. 1 della legge 14 maggio 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte. Alla visita medica il concorrente dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento;

6) essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto buona condotta.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono altresì essere ammessi al concorso coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione per motivi di cui all'art. 127, lettera d) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonché gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno porvenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, pena la esclusione dal concorso:

1) data e luogo di nascita. I concorrenti che, avendo superato il trentesimo anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel punto 2) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) la posizione riguardo agli obblighi di leva;

6) il titolo di studio, precisando la scuola o istituto, il luogo e la data di conseguimento;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno inoltre contenere la esatta indicazione del domicilio e del recapito dei concorrenti e la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma, che i concorrenti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme della parte prima, titolo I, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Il diario e il luogo delle prove scritte verrà stabilito con successivo decreto ministeriale.

I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che verranno comunicati con lettera personale che verrà consegnata il giorno della visita medica.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per l'accesso all'aula d'esame il concorrente ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Al colloquio, che sarà pubblico e che avrà luogo in Roma, Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i concorrenti che avranno riportato una media di sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenerlo con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il concorrente non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei concorrenti esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I concorrenti che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi, entro il termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza della nomina, indicati nell'allegato *A*.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria di merito saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da cui risulti che il concorrente, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato il trentesimo anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel punto 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

3) certificato in carta da bollo dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il concorrente abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato in carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale in bollo o copia autenticata dal diploma stesso in carta da bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai concorrenti che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2) 3) e 4) del precedente art. 11 devono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I concorrenti che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplire con atti notori corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I concorrenti indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 11, purché dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di portà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati geometra o perito in prova e, dopo aver frequentato presso le scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il periodo di prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso.

Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di geometra o perito.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro dell'interno.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente la divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 aprile 1983

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti addì 28 *aprile* 1983
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 16

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

1) *a*) Nozioni di storia letteraria italiana.

b) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.

c) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

2) *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni: stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c.a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni.

Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali.

Idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno: Elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori.

Emissione eletronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazione - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori.

Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine: Resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine.

Combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione interna - ventilatori e compressori.

Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

3) Matematica e fisica: Algebra equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche.

Trigonometria piana.

Geometria piana e dello spazio.

Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.

Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo.

4) Chimica: Chimica generale, inorganica ed organica - elementi di chimica applicata.

5) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La prima prova scritta verte sugli argomenti di cui al n. 1), lettere *a*), *b*) e *c*).

La seconda prova scritta, a scelta del candidato, verte sugli argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) .
nato a . . (provincia di . .)
il . . residente in .
(provincia di . .) via .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciassette posti di geometra e perito in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . (solo per coloro che abbiano superato il trentesimo anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perché . .;

è iscritto nelle liste elettorali nel comune di . ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . .;

è in possesso di diploma di . . (indicare la specializzazione per i periti industriali) conseguito presso l'istituto . . nell'anno scolastico .;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche . . in qualità di .
ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi .
. (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione .
in qualità di . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, non è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalida non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo .

Data .

Firma .

(la firma deve essere autenticata)

(2720)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di alimenti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*c* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di alimenti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica ammi-

nistrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

In suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato candanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche fino a punti 2,50;

cat. II - altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice): fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: scienza dell'alimentazione e/a chimica analitica applicata agli alimenti;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica: (con relazione scritta) su: metodologie analitiche di chimica degli alimenti;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nel giorno e nell'eroa indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'uffciale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 210

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . (provincia di . . . . .) il . . e residente dal (*a*) . . . . . in (provincia di . . . . . .) c.a.p. . ., via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di alimenti.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . . . c.a.p. . . . . via . . . . . n. . . . numero telefonico . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2628)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 120 del 4 maggio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831230)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.